



CODICE DELLA STRADA

Art. 130-bis c.d.s.

Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone

1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale

Versione in vigore dal 23 agosto 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 agosto 2010 · versione 99

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della strada
Estremi	Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Titolo	IV — Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-strada/art-130-bis-revoca-della-patente-di-guida-in-caso-di-violazioni-che-provochino-la-versione/99>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it